



**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**  
*Consiglio Nazionale*



**UNHCR**  
United Nations High Commissioner for Refugees  
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (di seguito CNOAS),  
con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, nella persona del suo legale  
rappresentante pro tempore, Dott. Gianmario Gazzì, nella sua qualità di  
Presidente**

E

**L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (di seguito "UNHCR")  
con sede in Ginevra, 94 Rue de Montbrillant nella persona del suo  
Rappresentante Regionale per il Sud Europa, Dott. Felipe Camargo**



#### VISTI

- La legge 23 marzo 1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
- Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali";
- il Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti sociali, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 16 dicembre 2016;
- La Convenzione relativa allo status di rifugiato, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, a cui l'Italia ha aderito con legge 24 luglio 1954, n. 722;
- La *Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite*, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, a cui l'Italia ha aderito con legge 24 luglio 1951, n. 1740;
- L'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, concluso il 2 aprile 1952 e messo in esecuzione con legge 15 dicembre 1954, n. 1271;
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Lo Statuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, risoluzione n. 428 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 Dicembre 1950.

#### PREMESSO CHE

Nel rispetto delle proprie competenze istituzionali,

- UNHCR ha il mandato di assicurare assistenza e protezione ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli sfollati e agli apolidi e di perseguire soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione;
- UNHCR, in linea con la normativa che disciplina il proprio funzionamento, è disponibile ad individuare e realizzare aree di collaborazione con CNOAS;
- CNOAS e UNHCR convengono sull'importanza di promuovere la conoscenza ed il pieno rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati e di supportare il sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo presenti in Italia in linea con i strumenti internazionali;



**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**  
*Consiglio Nazionale*



**UNHCR**

United Nations High Commissioner for Refugees  
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

- CNOAS e UNHCR convengono sull'importanza di un pieno accesso ai servizi di tutela e assistenza sul territorio da parte di richiedenti asilo e rifugiati, soprattutto in riferimento alle persone portatrici di esigenze particolari ivi compresi i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA);

- CNOAS e UNHCR convengono che le persone richiedenti asilo e rifugiati portatori di esigenze particolari, inclusi MSNA, sono soggetti con specifiche vulnerabilità e bisogni che necessitano di idonee misure di protezione e salvaguardia anche al fine di superare eventuali ostacoli che potrebbero impattare sull'effettivo esercizio di detti specifici diritti;

- l'art. 5 del Codice deontologico dell'Assistente sociale prevede che:

"[...] La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulle affermazioni dei principi di giustizia ed equità sociale.

La professione è a servizio delle persone delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità.

"[...] L'Assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone."

- In vista di una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi, appare opportuno procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa, rinviando l'individuazione di attività non ivi specificate alla conclusione di accordi complementari il cui contenuto sarà concordato successivamente alla firma del presente accordo;

#### **E che le parti concordano sull'opportunità di**

- supportare e contribuire alla qualificazione del sistema di tutela e integrazione per rifugiati e richiedenti asilo specialmente per quanto riguarda le persone, sia minori che adulti, portatrici di esigenze specifiche;

- favorire, nell'interesse superiore dei minorenni rifugiati e richiedenti asilo, la cooperazione tra tutti i professionisti chiamati ad occuparsi della tutela delle persone di minore di età, quali quelli sottoscrittori;

- garantire ai minorenni rifugiati, richiedenti asilo e a tutti gli individui, servizi sociali sempre più competenti e qualitativamente adeguati grazie all'impiego di personale specializzato e adeguatamente formato;

- ampliare, nei processi di formazione continua e permanente dei professionisti, percorsi interdisciplinari atti a promuovere la partecipazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

- sostenere la ricerca e la condivisione di studi ed analisi sull'evoluzione del diritto e delle scienze del servizio sociale;



**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**  
*Consiglio Nazionale*



**UNHCR**  
United Nations High Commissioner for Refugees  
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

- sviluppare azioni di sensibilizzazione della popolazione e della cittadinanza sui temi concernenti la protezione internazionale e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1

#### (Oggetto e Finalità)

1.1 CNOAS e UNHCR, nell'ambito delle rispettive competenze e fini istituzionali e nel rispetto dei suddetti principi e normative ove applicabili, intendono avviare una collaborazione volta a favorire e promuovere:

- L'effettiva protezione delle persone rifugiate e/o richiedenti asilo in Italia, attraverso sinergie e mutuo coinvolgimento in attività di comune interesse e con particolare attenzione alla promozione dell'ascolto e della partecipazione come modalità di esercizio dei loro diritti;
- La conoscenza ed il pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, data la centrale importanza di tale strumento normativo in materia di protezione delle persone di minore età e dei principi fondamentali sui quali tale protezione si basa, quali l'interesse superiore del minore, la non discriminazione, il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo e non ultimo il diritto all'ascolto;
- La sistematizzazione delle migliori prassi nell'accesso ai servizi di tutela sul territorio, in funzionale raccordo con gli altri attori operanti nel sistema di asilo, di accoglienza e sul territorio nel percorso di integrazione, con particolare riferimento alle autorità competenti all'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria e sociale;
- L'adozione di buone prassi per la promozione di azioni strutturate finalizzate alla valutazione del superiore interesse dei MSNA;
- Iniziative culturali e formative per le persone ed i professionisti finalizzate alla promozione dei diritti a favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo e allo sviluppo di competenze tecniche e professionali comuni;
- La condivisione di progetti di ricerca, formazione e comunicazione sulle tematiche di interesse comune sia a livello nazionale che internazionale.

Più specificamente, CNOAS e UNHCR intendono promuovere attività in riferimento alle seguenti modalità di intervento (lista non esaustiva):

- Sessioni di formazione, workshop e incontri su tematiche relative alla protezione di rifugiati e richiedenti asilo, con un focus specifico su portatori di esigenze particolari, inclusi MSNA in Italia anche attraverso l'utilizzo di portali web già in uso da parte di CNOAS.



- Elaborazione di ricerche e rapporti sullo stato di protezione di rifugiati e richiedenti asilo, con un focus specifico su portatori di esigenze particolari, inclusi MSNA in Italia, e sullo stato di applicazione dei servizi a loro dovuti anche per il tramite dell'utilizzo del sistema informatico in uso al CNOAS.
- Promozione di attività, sia a livello nazionale che a livello locale, finalizzate all'integrazione dei rifugiati e richiedenti asilo con un focus specifico su portatori di esigenze particolari, inclusi MSNA sul territorio italiano in linea con quanto disposto dal Piano Nazionale Integrazione.

## **Art. 2**

### **(Impegni delle Parti)**

2.1 Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle rispettive competenze e disponibilità, le risorse strutturali, umane e organizzative reciprocamente concordate, impegnandosi a tutelare e promuovere le iniziative realizzate in sinergia. Le Parti gestiranno autonomamente le rispettive risorse dedicate alla realizzazione delle attività congiunte, a meno che accordi ad hoc non vengano conclusi per iscritto con riferimento alla realizzazione di progetti specifici.

## **Art. 3**

### **(Coordinamento ed informazioni)**

3.1 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art.1, le Parti predisporranno regolari occasioni di incontro, confronto e programmazione anche al fine di facilitare un opportuno scambio di informazioni e reciproco aggiornamento.

## **Art. 4**

### **(Articolazione delle attività)**

4.1 Le attività definite negli incontri di cui all'art. 3 possono essere rivolte a favore:

- dell'UNHCR;
- degli assistenti sociali iscritti all'Ordine;
- di tutti i professionisti comunque coinvolti;
- della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, di cui il CNOAS è socio istituzionale;
- di eventuali altri soggetti interessati.



**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**  
*Consiglio Nazionale*



**UNHCR**  
United Nations High Commissioner for Refugees  
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

#### **Art. 5**

##### **(Formazione continua)**

5.1 Ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/12, le attività realizzate in virtù del presente protocollo possono essere accreditate ai fini della formazione continua e permanente dei professionisti assistenti sociali dal CNOAS.

#### **Art. 6**

##### **(Validità, modifiche e denuncia)**

6.1 Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore all'atto della firma dei rappresentanti di entrambe le Parti debitamente autorizzati e avrà una durata massima di tre anni, salvo denuncia notificata da una delle Parti tramite comunicazione scritta con almeno tre (3) mesi di preavviso. Eventuali modifiche o il rinnovo alla scadenza potranno essere eseguiti per mutuo consenso espresso per iscritto dalle Parti.

#### **Art. 7**

##### **(Disposizioni generali)**

7.1 Tutti i progetti e le iniziative – anche con riguardo all'utilizzo dei rispettivi nomi, emblemi e logo – che scaturiranno dal presente Protocollo d'Intesa, a seguito di quanto indicato nell'Art. 2, dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione formale degli Uffici competenti di ciascuna delle Parti. Le conoscenze congiuntamente acquisite e i risultati scaturiti dalle attività sopraccitate costituiranno patrimonio comune delle Parti e saranno trattati secondo le modalità da esse concordate.

7.2 Ciascuna delle Parti è responsabile delle azioni ed omissioni del proprio personale, agenti o sub-contraenti e si impegna a tenere indenne e risarcire l'altra Parte rispetto a qualsiasi azione, reclamo o responsabilità derivante dalle rispettive attività poste in essere nel contesto del presente Protocollo, inclusa qualsiasi azione o reclamo intentati da terzi per danni, lesioni o morte derivanti da azioni od omissioni del rispettivo personale, agenti o sub-contraenti. Ciascuna delle Parti notificherà tempestivamente all'altra qualsiasi azione, reclamo o altra pretesa per la quale quest'ultima è ritenuta responsabile ai sensi della presente disposizione.

7.3 Se durante la vigenza del presente Protocollo d'intesa, per qualsiasi ragione, si producesse un cambiamento di circostanze che riduca o incrementi la necessità di supporto previsto inizialmente dalle Parti sulla base del presente accordo e accordi complementari successivi, ovvero se l'UNHCR si trovasse nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Protocollo, le Parti si consulteranno mutualmente per decidere quali intese dovranno essere stipulate al fine di continuare l'esecuzione o eventualmente terminare anticipatamente il presente Protocollo.



**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**  
*Consiglio Nazionale*



**UNHCR**

United Nations High Commissioner for Refugees  
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

7.4 Le eventuali controversie o istanze concernenti l'interpretazione, l'applicazione o l'attuazione del presente accordo, comprese la sua esistenza, validità o conclusione, sarà risolta in via amichevole mediante negoziato o attraverso altri meccanismi non-giudiziari di risoluzione delle controversie. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Protocollo d'intesa e in caso di conflitto tra le versioni linguistiche fa fede la versione in lingua inglese.

7.5 Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa potrà essere considerato una rinuncia, espressa o tacita, ai privilegi e immunità dell'UNHCR o delle Nazioni Unite ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, del diritto internazionale consuetudinario, dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati concluso il 2 aprile 1952, di altri accordi internazionali, e della legislazione nazionale in materia, ivi inclusa la legge 14 febbraio 1994, n. 114.

\*\*\*\*\*

I sottoscritti, in qualità di rappresentanti debitamente designati di CNOAS e UNHCR, hanno firmato per conto delle Parti il presente Protocollo d'intesa alla data indicata di seguito in quattro originali in lingua inglese e italiana.

Roma, 11 Luglio 2018

  
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti  
sociali  
Il Presidente  
(Gianmario Gazzì)

  
Alto Commissariato delle Nazioni Unite  
per i Rifugiati  
Rappresentante Regionale per il Sud Europa  
(Felipe Camargo)